

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                    **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/592 DELLA COMMISSIONE**

**dal 1° marzo 2016**

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

**(GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5)**

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017	L 113	15	29.4.2017
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione del 19 dicembre 2018	L 113	1	29.4.2019
► <b><u>M3</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020	L 56	6	17.2.2021



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/592 DELLA  
COMMISSIONE**

**dal 1° marzo 2016**

**che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  
e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di  
regolamentazione sull'obbligo di compensazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*Articolo 1*

**Categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione**

Le categorie di derivati *over-the-counter* (OTC) di cui all'allegato sono soggette all'obbligo di compensazione.

*Articolo 2*

**Categorie di controparti**

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, le controparti soggette all'obbligo di compensazione sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) categoria 1, comprendente le controparti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono partecipanti diretti ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012, per almeno una delle categorie di derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento, di almeno una delle controparti centrali autorizzate o riconosciute prima di tale data come abilitate a compensare almeno una di tali categorie;
- b) categoria 2, comprendente le controparti non appartenenti alla categoria 1 che appartengono a un gruppo la cui media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 è superiore a 8 miliardi di EUR e che sono:
  - i) controparti finanziarie;
  - ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> che sono controparti non finanziarie;
- c) categoria 3, comprendente le controparti non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 che sono:
  - i) controparti finanziarie;
  - ii) fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che sono controparti non finanziarie;
- d) categoria 4, comprendente le controparti non finanziarie non appartenenti né alla categoria 1 né alla categoria 2 né alla categoria 3.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

**▼ B**

2. Ai fini del calcolo della media a fine mese aggregata dell'importo nozionale lordo in circolazione del gruppo, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inclusi tutti i derivati del gruppo non compensati a livello centrale, compresi i *forwards* su tassi di cambio, gli *swaps* e gli *swaps* su valute.

3. Se le controparti sono fondi di investimento alternativi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, la soglia di 8 miliardi di EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si applica individualmente a livello di fondo.

*Articolo 3***Date di decorrenza dell'obbligo di compensazione**

1. In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal:

- a) 9 febbraio 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 1;
- b) 9 agosto 2017 per le controparti appartenenti alla categoria 2;

**▼ M1**

c) 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;

**▼ B**

d) 9 maggio 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 4.

Quando un contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti, la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per il contratto è la data più lontana.

**▼ M2**

2. In deroga al paragrafo 1, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato e conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione decorre dal:

**▼ M3**

a) 30 giugno 2022, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;

**▼ M2**

b) la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione:

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

**▼ M2**

- i) 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
- ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

**▼ B**

La deroga si applica solo se le controparti soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la controparte stabilita in un paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- b) la controparte stabilita nell'Unione è:
  - i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
  - ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
- c) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
- e) la controparte stabilita nell'Unione ha comunicato per iscritto all'autorità competente che le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono soddisfatte e, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione, l'autorità competente ha confermato che tali condizioni sono soddisfatte.

**▼ M3**

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all'allegato, l'obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il 18 febbraio 2021;
- b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

**▼B**

*Articolo 5*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**▼B***ALLEGATO***Categorie di derivati OTC su crediti soggette all'obbligo di compensazione***Categorie di CDS su indici europei senza tranches*

Id.	Tipo	Sottotipo	Zona geografica	Indice di riferimento	Valuta di regolamento	Serie	Durata (tenor)
B.1.1	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Main	EUR	A partire da 17	5 anni
B.1.2	CDS su indici	Indice senza tranches	Europa	iTraxx Europe Crossover	EUR	A partire da 17	5 anni